



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-64/16

**Associação Sindical dos Juizes Portugueses
contro
Tribunale de Contas**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunale Administrativo)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Mezzi di ricorso – Tutela giurisdizionale effettiva – Indipendenza dei giudici – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Riduzione delle retribuzioni nel pubblico impiego nazionale – Misure di austerità di bilancio»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 febbraio 2018

- Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Portata*
(Artt. 2 TUE e 19 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)
- Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Principio dell’indipendenza dei giudici – Portata*
(Art. 19, § 2, comma 3, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)
- Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Normativa nazionale che riduce temporaneamente le retribuzioni nel pubblico impiego nazionale – Violazione – Insussistenza*
(Art. 19, § 1, comma 2, TUE)

1. L’articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, affida l’onere di garantire il controllo giurisdizionale nell’ordinamento giuridico dell’Unione non soltanto alla Corte, ma anche agli organi giurisdizionali nazionali [v., in tal senso, parere 1/09 (Accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti), dell’8 marzo 2011, EU:C:2011:123, punto 66; sentenze del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C-583/11 P, EU:C:2013:625, punto 90, nonché del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açucares/Commissione, C-456/13 P, EU:C:2015:284, punto 45].

L’esistenza stessa di un controllo giurisdizionale effettivo destinato ad assicurare il rispetto del diritto dell’Unione è intrinseca ad uno Stato di diritto (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, punto 73 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che ogni Stato membro deve garantire che gli organi rientranti, in quanto «giurisdizione» nel senso definito dal diritto dell’Unione, nel suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione

soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva. Per garantire detta tutela, preservare l'indipendenza di detto organo è di primaria importanza, come confermato dall'articolo 47, secondo comma, della Carta, che menziona l'accesso a un giudice «indipendente» tra i requisiti connessi al diritto fondamentale ad un ricorso effettivo.

(v. punti 32, 36, 37, 41)

2. La garanzia di indipendenza, intrinseca alla funzione giurisdizionale (v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 2006, *Wilson*, C-506/04, EU:C:2006:587, punto 49; del 14 giugno 2017, *Online Games e a.*, C-685/15, EU:C:2017:452, punto 60, nonché del 13 dicembre 2017, *El Hassani*, C-403/16, EU:C:2017:960, punto 40) si impone non soltanto a livello dell'Unione, per i giudici dell'Unione e gli avvocati generali della Corte, come previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE, ma anche a livello degli Stati membri, per i giudici nazionali.

La nozione di indipendenza presuppone, in particolare, che l'organo di cui trattasi eserciti le sue funzioni giurisdizionali in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, e che esso sia quindi tutelato da interventi o pressioni dall'esterno idonei a compromettere l'indipendenza di giudizio dei suoi membri e ad influenzare le loro decisioni (v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 2006, *Wilson*, C-506/04, EU:C:2006:587, punto 51, nonché del 16 febbraio 2017, *Margarit Panicello*, C-503/15, EU:C:2017:126, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, al pari dell'inamovibilità dei membri dell'organo di cui trattasi (v., in particolare, sentenza del 19 settembre 2006, *Wilson*, C-506/04, EU:C:2006:587, punto 51), il fatto che questi ultimi percepiscano una retribuzione di livello adeguato all'importanza delle funzioni che esercitano costituisce una garanzia inerente all'indipendenza dei giudici.

(v. punti 42, 44, 45)

3. L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che il principio dell'indipendenza dei giudici non osta all'applicazione ai membri del Tribunale de Contas (Corte dei conti, Portogallo) di misure generali di riduzione salariale, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, connesse ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio nonché ad un programma di assistenza finanziaria dell'Unione europea.

Dette misure prevedevano una riduzione limitata dell'importo della retribuzione, a concorrenza di una percentuale che variava in funzione del livello di quest'ultima. Esse non sono state applicate soltanto ai membri del Tribunale de Contas (Corte dei conti), ma, in termini più ampi, a differenti titolari di cariche pubbliche e a persone che esercitano funzioni nel settore pubblico, tra cui i rappresentanti dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Non si può quindi ritenere che dette misure siano state specificamente adottate nei confronti dei membri del Tribunale de Contas (Corte dei conti). Esse, al contrario, possono essere accostate a misure generali dirette a far sì che un insieme di membri del pubblico impiego nazionale contribuisca allo sforzo di austerità dettato dalle esigenze imperative di riduzione del disavanzo di bilancio eccessivo dello Stato portoghese. Infine, come risulta dal titolo della legge n. 75/2014 e dai termini stessi del suo articolo 1, paragrafo 1, le misure di riduzione salariale istituite da tale legge, entrate in vigore il 1° ottobre 2014, presentavano carattere temporaneo. Ciò osservato, non si può considerare che le misure di riduzione salariale di cui trattasi nel procedimento principale pregiudichino l'indipendenza dei membri del Tribunale de Contas (Corte dei conti).

(v. punti 47-52 e dispositivo)